

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI TIROCINI CLINICI E PSICOTERAPEUTICI
PER MEDICI E PSICOLOGI PRESSO I SERVIZI DELL'ENTE STESSO**

TRA

La Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, Codice fiscale 02481840201 e P.IVA 02481840201, con sede legale in MANTOVA (46100, MN), Strada Lago Paiolo 10, rappresentato da ANNA GEROLA, nata a Moglia (Moglia), pv Mantova, il 08/02/1963, CF GRLNNA63B48F267N, con il ruolo di DIRETTORE GENERALE

E

la Scuola Adleriana di Psicoterapia, con sede legale in Torino – Via Onorato Vigliani, 123 - 10127 CF/Partita IVA n° 06483430010 rappresentata dal Direttore Generale Prof. Lino Graziano GRANDI, nato a Cuneo il 18/12/42, domiciliato per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima.

PREMESSO CHE

- Che il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha riconosciuto la Scuola Adleriana di Psicoterapia di Torino idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia, con D.M. 29/09/1994; con D.M. dell'11/12/1998 (G.U. n. 259 del 7/11/2001) si è abilitata la Scuola Adleriana di Psicoterapia ad istituire ed attivare i medesimi corsi di specializzazione, anche nella sede di Reggio Emilia.
- Che, ex art. 3 – comma 1 - della legge n° 56/89 del 18/02/1989, dispone che “l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia”;
- L'art. 8 del D.M. 11/12/1998 n. 509, stabilisce che i Corsi per la preparazione alla professione di psicoterapeuta hanno durata almeno quadriennale ed il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio, effettuate in strutture o servizi pubblici e privati nei quali l'allievo possa confrontare ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- L'obiettivo dei tirocini è il confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica di intervento in situazioni di emergenza

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

L'ASST Mantova assicura all'interno delle proprie strutture, di volta in volta individuate previo parere favorevole espresso dai Direttori delle strutture stesse, l'espletamento delle attività idonee ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa di Medici e Psicologi nei periodi che saranno di volta in volta, concordati tra il Direttore delle strutture interessate e la Scuola e per la durata massima di 150 ore (nota Ministeriale) e che si svolge attività di psicoterapia e che i tutor che supervisioneranno i tirocinanti sono psicoterapeuti,

L'Azienda ospitante attua, nei confronti del tirocinante tutti gli obblighi previsti a carico del Datore di Lavoro, ai sensi dell.art. 2 del D. Lgs 81/08 e s.m.l., per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e ai sensi del D. Lgs 230/95 per la tutela delle radiazioni ionizzanti, compresa la valutazione dei rischi, la formazione e l'informazione, la sorveglianza sanitaria ove necessaria e la fornitura di opportuni D.P.I.

Fatto salvo eventuale specifica valutazione dei rischi da effettuarsi in casi particolari, si dà per scontato che i rischi a cui il lavoratore equiparato è sottoposto sono identici a quelli del gruppo omogeneo in cui si trova ad operare.

ART.2

Il tirocinio potrà avere durata per un massimo di 150 ore annue (100 ore per gli allievi del 1° anno) per ogni allievo, come da Regole, Raccomandazioni del MIUR 07/05/2020 e da Piano Didattico adeguato e presentato al M.I.U.R. Il numero di allievi che la struttura potrà accogliere sarà valutato in base alle disponibilità al momento della presentazione della richiesta e in numero non superiore a 5 allievi per anno.

1- Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.

2- Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio,degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 6.

ART. 3

In particolare i tirocinanti laureati in psicologia e/o medicina chirurgia e già in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, e quindi in grado di assumersi responsabilità legali e professionali in proprio, svolgeranno le seguenti attività:

- a) diagnostica clinica
- b) psicoterapia e interventi psicoterapeutici sotto supervisione

ART.4

La Scuola si impegna a garantire una adeguata supervisione ai tirocinanti i quali, durante lo svolgimento del Tirocinio, sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale definite con il tutor del Soggetto promotore e del Soggetto ospitante, osservando gli orari e i giorni concordati;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- garantire la riservatezza sulle informazioni e sui dati trattati o dei quali comunque siano venuti a conoscenza in occasione del tirocinio ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 101/2018 e dal regolamento UE 2016/679 in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali;
- seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze e garantire comportamenti adeguati;
- ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice Etico dell’Azienda e nel Codice di Comportamento adottato ai sensi dell’art. 54 del Dlgs 165/2001 ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013, documenti disponibili al link: <https://www.asst-mantova.it/en/amministrazionetrasparente>;

ART.5

I Servizi registreranno gli avvenuti tirocini e terranno i dati a disposizione della Scuola e dei singoli tirocinanti. A richiesta verranno rilasciate certificazioni in merito da parte del legale rappresentante o suo delegato.

ART.6

Le spese assicurative per infortuni e responsabilità civile saranno a carico della Scuola.

Come richiamato nell’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”.

Le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come

segue:

- a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - Formazione GENERALE: a carico del Soggetto promotore

- Formazione SPECIFICA: a carico del Soggetto ospitante, per le tematiche non incluse ed approfondite nelle attività di formazione curricolari del tirocinante;
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08 (se prevista in relazione alla mansione da svolgere e in funzione degli eventuali specifici rischi di esposizione): a carico del Soggetto ospitante. Al Medico Competente del Soggetto ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il tirocinante dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura ospitante, compresa la Certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dall'ente di provenienza qualora sottoposto a sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi lavorativi connessi.
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08: a carico del Soggetto ospitante, riguardo a: organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; rischio intrinseco aziendale.
- d) Il Soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante ambienti, impianti e attrezzature di lavoro adeguati e idonei al lavoro da svolgere e conformi ai requisiti di salute e sicurezza di cui all'art. 70 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Nell'eventualità risultasse necessario estendere il percorso di tirocinio ad attività con esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti, le Parti dovranno concordare gli adempimenti e le azioni necessarie per l'attivazione dei sistemi di prevenzione e protezione secondo le norme vigenti (D.Lgs. n. 101/2020).

ART.7

Nessuna spesa a nessun titolo sarà a carico dell'Ente accettante i tirocini

ART.8

L'ammissione al tirocinio avverrà previa domanda dei singoli professionisti vistato dalla Scuola e corredata da copia dell'assicurazione di cui all'art.6. le parti danno atto che a norma di legge il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra il Tirocinante e l'Azienda Sanitaria Locale.

ART.9

I tirocinanti sono tenuti a rispettare il segreto professionale, a mantenere un comportamento deontologicamente corretto, nonché a rispettare quanto disposto dalla L. 675/96. Qualora la presenza e l'attività del tirocinante si pongano in contrasto con gli obiettivi dei Servizi, è facoltà dell'Azienda sospendere o revocare il tirocinio. Del provvedimento verrà data comunicazione scritta alla Scuola Adleriana di Psicoterapia.

ART.10

La presente convenzione avrà validità triennale a partire dalla data di stipula del presente contratto e il rinnovo avverrà a seguito di nuova domanda poasta agli uffici competenti.

La convenzione potrà essere disdettata da parte di uno dei contraenti con preavviso di almeno tre mesi.

ART.11

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applica la normativa vigente in materia.

ART.12

Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, esclusivamente per la finalità della convenzione, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Ove necessario, il Soggetto ospitante, quale titolare del trattamento per i dati di propria competenza, designerà i tirocinanti che svolgono le attività curriculari presso la propria sede, quali persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Questi soggetti dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite dal titolare secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

Trattamento dati personali delle Parti. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante, debitamente informati in merito a quanto previsto dal Regolamento 679/2016/UE e dal D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. e dai provvedimenti dell'Autorità Garante, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i loro dati personali vengano reciprocamente trattati e/o comunicati per l'esecuzione della presente convenzione.

ART.13

Ogni controversia eventuale tra le parti, inerenti la presente convenzione, verrà risolta davanti al Foro di Mantova.

Luogo, data

Il Presidente

Il Direttore Generale
Scuola Adleriana di Psicoterapia
(Grandi prof. Lino Graziano)